



Varato in via definitiva il DPR di armonizzazione di alcune gestioni ex Enpals, ex Indap e Inps ai requisiti della legge 214/2011

Per attori, cantanti, lavoratori dello spettacolo, sportivi, marittimi e poligrafici scatta, con ritardo, l'innalzamento progressivo dei requisiti anagrafici e/o contributivi: lo stabilisce il regolamento varato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Rimangono esclusi dall'armonizzazione i comparti della difesa, della sicurezza e i Vigili del fuoco che continuano a mantenere i propri requisiti pensionistici.

Modifiche importanti per ex Spedizionieri e Poligrafici.

L'adeguamento graduale dei requisiti anagrafici e/o contributivi (che saranno legati alla speranza di vita) scatterà dal 1 gennaio 2014 (a regime dopo nove anni).

Sono abolite le finestre mobili.

L'armonizzazione opera per chi accede al pensionamento con il calcolo misto.

L'adeguamento è già avvenuto per il sistema contributivo.

Le disposizioni previgenti l'emanazione del DPR continueranno ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settori non ne prevedano l'elevazione.

Vediamo categoria per categoria gli aumenti previsti:

- **Ballerini e tersicorei**
 - Aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia
- **Attori (di prosa, di operetta, di varietà, i presentatori, i direttori d'orchestra, attori cinematografici e quelli di doppiaggio)**
 - Progressiva convergenza, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per accesso alla pensione.

- Per gli uomini dal 2014 sono richiesti 64 anni di età (invece che 63)
- Per le donne dal 2014 richiesti 60 anni di età (ora 58), con incremento di un anno ogni biennio. A regime nel 2022 con 64 anni di età

- **Artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera**


- Per gli uomini pensione a 61 anni; per le donne a 57 con incremento di un anno dal 2016 ogni biennio. A regime nel 2022 con 61 anni.

- **Sportivi professionisti**

- Per gli uomini pensione a 53 anni (ora 52); per le donne a 49 (ora 47) con innalzamento dal 2016 di un anno ogni due per uniformarsi ai requisiti degli uomini.


- **Spedizionieri doganali**

- Pensione di vecchiaia con 66 anni di età (ora 65)
- Possibile pensionamento con **TOTALIZZAZIONE**



- **Poligrafici-prepensionamento per crisi editoria**

- Il requisito contributivo minimo (ora 32 anni) innalzato a 35 per biennio 2014-2015, 36 anni per biennio 2016-2017 e 37 a regime nel 2018



- **Lavoratori marittimi**

- **piloti del pilotaggio**- dal 2014 requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto quello vigente per la generalità degli assicurati nel regime obbligatorio (ora l'età prevista era di 60 per gli uomini e 55 per le donne)
- **marittimi** – pensione di vecchiaia con requisito a 56 anni per biennio 2014/2015 (ora era 55 anni), 57 anni per biennio 2016/2017, a regime nel 2018 con 58 anni di età. il requisito contributivo rimane di 20 anni di effettiva navigazione

- **Personale viaggiante addetto pubblici servizi di trasporto**

- Requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto quello vigente per la generalità degli assicurati nel regime obbligatorio a partire dal 2014

I salvaguardati: come abbiamo visto, l'armonizzazione riguarda soprattutto l'innalzamento dei requisiti per le **pensioni di vecchiaia**; solo per i **poligrafici** (crisi editoria) è previsto l'innalzamento dei requisiti per l'anzianità. Per quanto riguarda il calcolo della pensione nulla è mutato nel senso che già si applicavano le regole generali (sistema retributivo-misto-contributivo). L'armonizzazione prevista dal dpr prevede anche una serie di **salvaguardie** (art.11 del decreto) per tutti coloro che hanno perso il lavoro. La clausola di salvaguardia ha come spartiacque la data del **30.06.2013**, entro tale data deve essere perfezionata una delle seguenti fattispecie: stipulazione di accordi sindacali per i collocati in mobilità e mobilità lunga anche, solo per la mobilità ordinaria, successivamente a tale data(perfezionamento dei requisiti per vecchiaia entro periodo fruizione mobilità); autorizzazione ai VV senza ripresa attività lavorativa e con accredito(o che sia accreditabile) almeno un contributo; congedo per assistere i figli con disabilità grave (perfezionamento del requisito per pensione entro 24 mesi dall'inizio del congedo); risoluzione del rapporto di lavoro in

ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (con pensionamento entro il 30.06.2016); sottoscrizione di accordi finalizzati al prepensionamento per i lavoratori poligrafici collocati in CIGS.

Cumulo, Ricongiunzione e Totalizzazione

- **Circolare INPS n°120 del 6 agosto 2013**

Come noto l'articolo 1, commi da 238 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è intervenuto in materia di:

- a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a **cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;**
- b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;
- c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
- d) cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un'unica pensione.

Inps a distanza di otto mesi emette la circolare **120/2013** con disposizioni per l'applicazione della normativa citata.

Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge 228/2012

La facoltà di costituire la posizione assicurativa presso fpld, per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione, ai sensi della 322/58, era stata abrogata dall'articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122 .

Con la norma attuale, il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria.

Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2, legge 29/1979 (articolo 1, comma 247)

Vista la legge 122/2010, con l'abrogazione della 322/58, per unificare le posizioni assicurative non rimaneva altro che utilizzare la ricongiunzione, onerosa, prevista dalla legge 29/1979.

La legge di stabilità 2013 prevede per i lavoratori che hanno in corso un provvedimento di ricongiunzione (art 1-2 della 29/1979) con domanda presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1 gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, la possibilità di **recedere** dalla ricongiunzione con restituzione dell'onere pagato. Unica condizione prevista è che si eserciti contestualmente la facoltà di **costituire la posizione** presso il FPLD dell'INPS.

Termine ultimo previsto è il 31.12.2013.

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del CUMULO. I lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli iscritti alla gestione separata dell'INPS ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi al fine di conseguire un'unica pensione, a **condizione** che:

- I periodi non siano coincidenti
- Non siano già titolari di pensione presso una gestione di quelle che si vuole cumulare
- Che non siano in possesso dei requisiti per il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico
- NON possibile cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse Libero Professionali

Con la richiesta di cumulo si accede alla pensione di **vecchiaia**, di **inabilità** o ai **superstiti** senza:

- Sostenere l'onere di una ricongiunzione
- dover richiedere una pensione in totalizzazione con calcolo generalmente solo contributivo.

La domanda di pensione "CUMULATA"

Va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento

Decorrenza delle domande di pensione "CUMULATA"

La decorrenza della pensione visto che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2013

Calcolo della pensione "CUMULATA"

I pro quota di pensione saranno calcolati dalle singole gestioni dove risultano accreditati i contributi e secondo le regole di calcolo previste da ciascun

ordinamento, con riferimento alle retribuzioni e/o reddito risultante sulla posizione assicurativa.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni

Retributivo, misto o contributivo?

Il sistema di calcolo verrà determinato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. Ovviamente dal 2012 si applica il sistema contributivo.

Pagamento della pensione cumulata

Verrà pagata da INPS

Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 (articolo 1, comma 247-248).

I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° Luglio 2010 e il 1° Gennaio 2013, a condizione che non abbiano già avuto liquidata la pensione, potranno optare per il CUMULO entro il 31.12.2013 con restituzione dell'onere già pagato.

Identica possibilità di **recesso** anche per chi ha inoltrato domanda di pensione in Totalizzazione, a condizione che l'iter amministrativo non si già concluso (con liquidazione della pensione anche se non ancora messa in pagamento)

INFINE la circolare in questione esamina anche gli istituti che trovano applicazione anche sulla pensione CUMULATA sempreché tra le quote di pensione che compongono la stessa, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali sono previsti tali benefici: trattamento minimo, deroghe previste dalla 503/92, somma aggiuntiva, maggiorazione sociale, trattamenti di famiglia, supplementi e pensione supplementare

- **perequazione automatica:** gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della pensione sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel.035-3594120
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it

CGIL



**CAMERA del LAVORO
di BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it